

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

**Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23**

(b.u. 18 luglio 2000, n. 30)

## Art. 1

### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il presente regolamento definisce le modalità e i termini per la rendicontazione e per la verifica, parziale o finale, delle attività, delle opere e degli acquisti realizzati con il concorso finanziario dalla Provincia e stabilisce le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

2. Con riferimento alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese operanti nei diversi settori economici, ivi compresa l'agricoltura, resta fermo quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di rendicontazione delle attività, degli interventi e delle opere e degli acquisti realizzati con il concorso della Provincia.

3. Per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato restano ferme le modalità di rendicontazione e di controllo previste rispettivamente dalla normativa comunitaria e statale. Restano ferme altresì le vigenti disposizioni in materia di rendicontazione e di controllo degli interventi agevolati nell'esercizio di funzioni e di servizi delegati dalla Regione nonché quelle relative ai finanziamenti degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi in materia di politica del lavoro) e quelle che regolano il finanziamento del funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) e alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)<sup>(1)</sup>.

4. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni economiche di carattere socio-assistenziale, sia in natura che in denaro, previste dalla legislazione provinciale.

## Capo I

### *Disposizioni per la rendicontazione delle attività agevolate dalla Provincia*

## Art. 2

### *Definizione*

1. Ai fini del presente regolamento per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai beneficiari per consentire l'accertamento da parte della Provincia

del corretto utilizzo delle agevolazioni concesse e la conseguente erogazione del saldo delle medesime fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Per le attività finanziate dalla Provincia in via continuativa o ricorrente possono essere previste specifiche modalità per l'integrale erogazione delle agevolazioni entro l'esercizio di competenza. In tali casi la mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti comporta la sospensione dei pagamenti per i periodi successivi alla scadenza dei predetti termini. Con il provvedimento di liquidazione della prima quota di agevolazione successiva alla presentazione della rendicontazione è disposto il recupero delle eventuali eccedenze di agevolazione erogata rispetto alla somma rendicontata. Dell'avvenuta rideterminazione dell'agevolazione è data comunicazione al beneficiario. Alle determinazioni finali in ordine all'agevolazione e al recupero di eventuali ulteriori somme si provvede ad avvenuto completamento dell'esame della rendicontazione <sup>(2)</sup>.

### Art. 3

#### *Modalità di rendicontazione delle attività svolte da enti pubblici*

1. Per l'erogazione di agevolazioni concesse dalla Provincia per lo svolgimento di attività gli enti pubblici sono tenuti a presentare il provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata. Qualora a seguito della conclusione dell'attività le somme pagate siano inferiori alle somme impegnate, gli enti pubblici sono tenuti a segnalarlo al servizio competente per l'eventuale rideterminazione del contributo <sup>(3)</sup>.

### Art. 4

#### *Modalità di rendicontazione delle attività svolte da soggetti privati*

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse dalla Provincia per lo svolgimento di attività, i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora l'agevolazione riguardi l'intera attività gestionale degli stessi, provvedono alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

- a) copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività svolta;
- b) relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:
  - 1) la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;
  - 2) l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'agevolazione ovvero all'attività oggetto di agevolazione;
  - 3) la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
  - 4) i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;
- c) relativamente alle attività agevolate dalla Provincia per le quali l'importo dell'agevolazione sia inferiore o uguale a 78.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
- d) relativamente alle attività ammesse ad agevolazione per le quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a 78.000 euro, la dichiarazione di cui alla lettera c) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o

ragionieri commercialisti, da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui alla lettera b), numeri 2), 3), 4), e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. Per i medesimi fini le società cooperative possono in alternativa produrre la relazione di revisione rilasciata dalla Federazione trentina delle cooperative o dalla Lega delle cooperative. I soggetti e le organizzazioni che si avvalgono dei servizi dei loro organismi rappresentativi di categoria in alternativa possono produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali.

2. Qualora l'agevolazione riguardi singole attività svolte nell'ambito della generale attività gestionale dei soggetti di cui al comma 1, gli stessi provvedono alla rendicontazione presentando, al termine dell'attività stessa ed in luogo della documentazione di cui alla lettera a) del comma 1, il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano beneficiari di agevolazioni sia per l'intera attività gestionale che per singole attività, la rendicontazione inerente queste ultime può, in luogo della documentazione di cui alla lettera a) del comma 1, alternativamente essere effettuata in base a quanto stabilito dal comma 2 ovvero attraverso la separata contabilizzazione delle singole attività agevolate nel bilancio consuntivo e l'indicazione della coerenza delle entrate conseguite e delle spese sostenute delle singole attività con i dati del bilancio consuntivo medesimo. Qualora la rendicontazione delle singole attività avvenga secondo quanto disposto dal comma 2, in sede di rendicontazione i soggetti di cui al comma 1 dovranno comunque dare separata evidenza nel bilancio consuntivo delle singole attività già precedentemente rendicontate.

4. Ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse dalla Provincia per lo svolgimento di attività, le persone fisiche provvedono alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa contenente la descrizione dell'attività realizzata oggetto dell'agevolazione;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'importo della spesa effettivamente sostenuta relativa all'agevolazione concessa.

5. Qualora l'attività oggetto di agevolazione provinciale si riferisca a più esercizi finanziari, ferma restando la presentazione della documentazione di cui ai commi 1, lettere b), c), d) ed e), 2 e 3, l'interessato provvede alla rendicontazione presentando altresì copia semplice del bilancio per gli esercizi già conclusi e il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relative all'attività svolta ammessa ad agevolazione per la parte di esercizio non conclusa.

6. Per le attività agevolate per un importo inferiore a 11.000 euro il beneficiario, in luogo del bilancio consuntivo, è tenuto a presentare il solo rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite.

7. La rendicontazione relativa alle attività previste dalle leggi provinciali 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione) e 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) è effettuata con le modalità previste dai commi 1, lettere a), b), c) ed e), 2 e 3, qualunque sia l'importo

dell'agevolazione concessa <sup>(4)</sup>.

## Capo II

### *Disposizioni per la verifica delle opere realizzate con agevolazioni provinciali*

#### Art. 5

##### *Modalità per la verifica delle opere realizzate dagli enti pubblici*

1. Per l'erogazione di agevolazioni concesse per la realizzazione di opere gli enti pubblici sono tenuti a presentare le dichiarazioni dell'organo competente concernenti l'inizio lavori e gli stati di avanzamento eventualmente previsti. L'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse è disposta a seguito della presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e del provvedimento di approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta.

#### Art. 6

##### *Modalità per la verifica delle opere realizzate da soggetti privati*

1. Per l'erogazione di agevolazioni concesse per la realizzazione di opere i soggetti privati sono tenuti a presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti l'inizio dei lavori e gli stati di avanzamento eventualmente previsti; in luogo di tali dichiarazioni, gli interessati possono comunque produrre le certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori concernenti l'inizio dei lavori e gli stati di avanzamento.

2. L'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse è effettuata a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare la perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

3. Relativamente alle opere oggetto di agevolazione provinciale di importo inferiore o uguale a 155.000,00 euro l'erogazione del saldo è disposta a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta ovvero a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario <sup>(5)</sup>.

#### Art. 7

##### *Disposizioni particolari per la verifica delle opere realizzate con il concorso del volontariato*

1. I beneficiari delle agevolazioni concesse per la realizzazione di opere con il concorso di operatori del volontariato ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione), della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali in Trentino), della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive), della legge provinciale 28 aprile

1986, n. 13 (Emigrazione), della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigranti all'estero e dei loro discendenti), della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) e della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento all'entità dell'agevolazione concessa, presentando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale dell'ente, che attesti che l'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta che per la realizzazione della medesima opera non ha usufruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali;
- c) dichiarazione del direttore lavori, attestante la spesa finale sostenuta, la regolare esecuzione dell'opera, l'elenco degli interventi realizzati con il volontariato nonché il valore dei medesimi e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa ad agevolazione; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare la perizia asseverata di un professionista abilitato attestante i predetti elementi <sup>(6)</sup>.

### Capo III

#### *Disposizioni per la rendicontazione degli acquisti di beni*

#### Art. 7 bis

##### *Modalità per la rendicontazione degli enti pubblici*

1. Gli enti pubblici beneficiari di agevolazioni per l'acquisto di beni mobili e attrezzature ai fini dell'erogazione del saldo delle medesime sono tenuti a presentare la dichiarazione dell'organo competente concernente l'avvenuto acquisto e l'importo pagato comprensivo di IVA.

2. Gli enti pubblici beneficiari di agevolazioni per l'acquisto di beni immobili ai fini dell'erogazione del saldo delle medesime sono tenuti a presentare copia del contratto di compravendita e la dichiarazione dell'organo competente concernente la richiesta di intavolazione dell'immobile e la spesa complessivamente sostenuta, ovvero nel caso di esproprio, copia del relativo atto che comprova l'avvenuto esproprio nonché la dichiarazione dell'organo competente concernente la spesa complessivamente sostenuta <sup>(7)</sup>.

#### Art. 8

##### *Modalità per la rendicontazione dei privati*

1. I soggetti privati beneficiari di agevolazioni per l'acquisto di beni mobili e attrezzature ai fini dell'erogazione del saldo delle medesime sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto acquisto e l'importo pagato comprensivo di IVA.

2. I soggetti privati beneficiari di agevolazioni per l'acquisto di beni immobili ai fini dell'erogazione del saldo delle medesime sono tenuti a presentare copia del contratto di compravendita e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la richiesta di intavolazione dell'immobile <sup>(8)</sup>.

### Capo IV

*Disposizioni particolari per la rendicontazione in materia di cooperazione allo sviluppo e di interventi di emergenza*

Art. 9

*Modalità per la rendicontazione*

1. Ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo) e dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 in materia di interventi per l'emergenza, i beneficiari, indipendentemente dall'importo dell'agevolazione, provvedono alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dell'attività svolta ammessa ad agevolazione, le modalità di svolgimento e di realizzazione delle attività e delle opere realizzate, nonché gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la motivazione delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla previsione originaria;
- b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relative all'intervento ammesso ad agevolazione;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti la regolare esecuzione dell'intervento, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo comunque non inferiore a quello dell'agevolazione concessa.

2. Ai fini del controllo della veridicità della documentazione è comunque considerata valida la documentazione comprovante le spese sostenute intestata alla controparte di riferimento avente sede nello Stato in cui viene realizzato l'intervento, anziché al soggetto beneficiario dell'agevolazione provinciale. In tal caso la documentazione intestata alla controparte è ritenuta valida ancorché prodotta in copia semplice qualora accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della controparte che attesti che i dati contenuti corrispondono a quelli riportati nella documentazione originale che deve rimanere depositata presso i propri archivi, specificandone il motivo. In ogni caso, in presenza di documentazione giustificativa della spesa intestata alla controparte, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del comma 1 dovrà essere integrata dalla dichiarazione che le spese sono da intendersi a carico dell'organismo beneficiario dell'agevolazione <sup>(9)</sup>.

Capo IV bis

*Disposizioni particolari per la rendicontazione di attività, opere ed acquisti realizzati dall'Università degli studi di Trento <sup>(10)</sup>*

Art. 9 bis

*Modalità per la rendicontazione*

1. Nel caso di accordi di programma, di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, l'Università degli studi di Trento presenta annualmente alla Provincia copia del proprio conto consuntivo nell'ambito del quale dovrà trovare separata evidenza, oppure dovrà essere prodotto in allegato, lo stato di attuazione dell'accordo in vigore. Gli accordi di programma possono prevedere la presentazione di

ulteriore documentazione.

2. Qualora l'università non provveda alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, la Giunta provinciale fissa un termine per il relativo adempimento. Fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori disposizioni previste dagli accordi di programma, in caso di mancato rispetto del medesimo termine la Giunta provinciale può provvedere alla sospensione dei pagamenti in favore dell'università <sup>(11)</sup>.

## Capo V

### *Disposizioni relative alla presentazione della documentazione e ai controlli*

#### Art. 10

##### *Presentazione della documentazione*

1. La documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e delle verifiche di cui al presente regolamento deve essere presentata a seguito della conclusione delle attività, dell'ultimazione dei lavori o degli acquisti ovvero, qualora ne sia prevista la presentazione, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora il provvedimento di concessione dell'agevolazione sia adottato successivamente alla conclusione dell'attività, all'ultimazione dei lavori o degli acquisti la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione è presentata a seguito della comunicazione del predetto provvedimento.

#### Art. 11

##### *Controlli*

1. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, normalmente a campione, da realizzare con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il controllo è effettuato dalla struttura competente in via principale all'istruttoria del procedimento di concessione dell'agevolazione. Il campione da controllare è individuato dal dirigente o dal direttore dell'ufficio competente, anche per estrazione, in modo da assicurare l'imparzialità delle operazioni di controllo. Delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale da conservare unitamente alla documentazione controllata.

3. È comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 10 per cento arrotondato per eccesso, dei beneficiari di agevolazioni con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

4. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

5. Ai fini del controllo di cui al comma 4 il beneficiario è tenuto, qualora richiesto, ad esibire la documentazione relativa alle entrate conseguite e alle spese sostenute; la mancata esibizione della documentazione richiesta comporta, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la revoca dell'agevolazione concessa, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche.

6. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni ovvero elementi che, se conosciuti,

avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il dirigente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).

6 bis. Prima dell'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime <sup>(12)</sup>.

## Capo VI *Disposizioni finali*

### Art. 12 *Disposizioni comuni ai capi I, II, III e IV*

1. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il beneficiario di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento e in particolare in luogo della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), la documentazione originale.

1 bis. Qualora leggi provinciali prevedano la concessione di contributi in annualità su mutui, la rendicontazione è effettuata prima dell'erogazione della prima rata, previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.

2. È in ogni caso facoltà delle strutture competenti effettuare ispezioni e verifiche prima dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione può individuare ulteriore e specifica documentazione rispetto a quella prevista dal presente regolamento per particolari interventi di natura specialistica, in relazione alle modalità tecnico-scientifiche adottate e ai materiali utilizzati, ovvero per particolari attività, che sono individuati nella medesima deliberazione <sup>(13)</sup>.

### Art. 13 *Efficacia e disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle agevolazioni già concesse, per le quali non è stato ancora erogato il saldo finale entro la data di cui al comma 1.

3. Le disposizioni si applicano anche alle agevolazioni già concesse o da concedere sulla base di convenzioni che disciplinano in modo diverso dal presente regolamento le modalità di rendicontazione; le convenzioni in atto devono comunque essere adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3 bis. Nel settore dell'edilizia abitativa e nel settore del recupero edilizio dei centri storici, quanto disposto in materia di controllo di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, si applica con riferimento alle agevolazioni concesse successivamente alla data di efficacia della presente disposizione.

3 ter. Per gli interventi di edilizia abitativa disciplinati a valere sulla sezione III, capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, quanto disposto in materia di controllo di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, si applica con riferimento alle calamità verificatesi successivamente al 30 giugno 2002.

3 quater. Qualora a seguito dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 11 sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 emerga la non regolare esecuzione delle opere rispetto ai progetti autorizzati, l'agevolazione è confermata se le opere sono conformi alle caratteristiche prescritte dalla normativa di settore e se il beneficiario provvede alla regolarizzazione delle difformità entro il termine di 90 giorni dalla richiesta da parte della provincia. La mancata regolarizzazione delle opere entro tale termine determina la revoca totale dell'agevolazione <sup>(14)</sup>.

#### Art. 14

##### *Conversione in euro degli importi espressi in lire nel presente regolamento*

1. Fino al 31 dicembre 2001 ogni importo espresso in lire nel presente regolamento si intende espresso anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni importo espresso in lire nel presente regolamento è tradotto in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato. Se l'operazione prevista dal presente comma produce un risultato espresso in valori frazionati di migliaia, la cifra viene arrotondata al migliaio superiore. I nuovi importi in euro, come risultanti dalla conversione di cui al presente comma, si applicano alla rendicontazione delle agevolazioni concesse a decorrere dall'1.1.2002.

#### Art. 15

##### *Abrogazioni e disapplicazioni*

1. *omissis* <sup>(15)</sup>

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 cessano di applicarsi le seguenti disposizioni relative alle modalità di rendicontazione limitatamente ai beneficiari considerati dal presente regolamento:

- a) commi 3 e 4 dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;
- b) articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia), come sostituito dall'articolo 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 cessano altresì di applicarsi i regolamenti e gli atti di carattere generale attuativi di norme di legge in materia di rendicontazione.

3 bis. *omissis* <sup>(16)</sup>

#### NOTE

(1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 3 aprile 2007, n. 5-85/Leg.

(2) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 1 ottobre 2001, n. 31-82/Leg.

- (3) Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg.
- (4) Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg, modificato dall'art. 2 del d.p.p. 1 ottobre 2001, n. 31-82/Leg e dall'art. 1 del d.p.p. 3 dicembre 2003, n. 46-9/Leg. Gli importi monetari previsti dall'articolo qui annotato sono stati tradotti in euro ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente regolamento.
- (5) Articolo così modificato dagli articoli 1 e 2 del d.p.p. 3 dicembre 2003, n. 46-9/Leg.
- (6) Articolo già modificato dagli articoli 1 e 3 del d.p.p. 3 dicembre 2003, n. 46-9/Leg e così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 3 aprile 2007, n. 5-85/Leg.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg, e così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 1 ottobre 2001, n. 31-82/Leg.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg.
- (9) Comma così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg.
- (10) Capo aggiunto dall'art. 6 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg.
- (11) Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg, e così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 23 settembre 2002, n. 24-114/Leg.
- (12) Articolo così modificato dagli articoli 4 e 5 del d.p.p. 3 dicembre 2003, n. 46-9/Leg.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg e dall'art. 2 del d.p.p. 23 settembre 2002, n. 24-114/Leg.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg, dall'art. 4 del d.p.p. 1 ottobre 2001, n. 31-82/Leg e dall'art. 6 del d.p.p. 3 dicembre 2003, n. 46-9/Leg.
- (15) Comma modificativo dell'art. 11 della l.p. 3 settembre 1987, n. 21, dell'art. 70 della l.p. 4 agosto 1986, n. 21, degli articoli 48 e 49 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13 e dell'art. 4 della l.p. 31 agosto 1987, n. 19; l'effetto delle modificazioni vien fatto decorrere dal 1° gennaio 2001.
- (16) Questo comma, aggiunto dall'art. 9 del d.p.p. 18 aprile 2001, n. 14-65/Leg, modifica gli articoli 42, 57, 69, 72 e 76 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21.